



YOGA ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI

STATUTO YANI

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione: YOGA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI la quale è una associazione apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III Art. 36 e seg. del C. C., nonché dal presente Statuto e d'ora in poi indicata nel presente atto come "Associazione".

Essa si ispira per la sua organizzazione e funzionamento ai principi di democraticità, trasparenza e di uguaglianza di tutti gli associati.

Art. 2 – SEDE

La sede dell'Associazione è in Milano, Via Villoresi, 11, e potrà essere trasferita con decisione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituirà modifica statutaria.

Art. 3 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione intende perseguire i seguenti scopi:

1. contribuire ad innalzare la qualificazione professionale degli insegnanti di yoga promuovendo l'aggiornamento e la formazione continua;
2. promuovere ed attuare, con ogni mezzo consentito, lo studio, la pratica, l'insegnamento, la diffusione dello yoga;

3. promuovere e tutelare l'immagine e il ruolo sociale, professionale, culturale ed economico degli insegnanti di yoga;
4. promuovere iniziative volte al riconoscimento e al consolidamento della categoria professionale intervenendo sui problemi che, direttamente o indirettamente, ne pongano in discussione il ruolo o i concreti interessi;
5. promuovere la tutela dei consumatori, garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali degli insegnanti aderenti all'Associazione, istituire un Codice di Condotta;
6. stabilire rapporti con altre organizzazioni italiane ed estere con fini simili;
7. facilitare e promuovere l'incontro tra gli insegnanti di yoga;
8. favorire e promuovere iniziative e conoscenze tendenti a migliorare la condizione psicofisica dell'essere umano e il suo rapporto con l'ambiente.

L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

Art. 4 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale intende promuovere varie attività, quali per esempio:

attività di ricerca, aggiornamento e qualificazione professionale:

organizzare corsi di studio, formazione ed aggiornamento teorico-pratico per insegnanti di yoga ed altre tecniche psicofisiche ad esso riconducibili secondo la valutazione del Consiglio Direttivo, istituire una struttura tecnico scientifica per la formazione continua, tutelare la dignità e la specificità professionale dell'insegnante di yoga, istituire gruppi di ricerca o di centri di studio per la formazione professionale e deontologica degli iscritti, promuovere la ricerca anche attraverso bandi di concorso finalizzati alla

premiazione di tesi di laurea, studi e ricerche compiute in ambito yoga;

garanzie verso l'utenza e tutela dei consumatori:

istituire sul proprio sito web “lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore”, garantire il rispetto del Codice di Condotta da parte degli associati;

attività culturali:

organizzare convegni, conferenze, dibattiti, presentazioni di libri, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, corsi di yoga ed altre tecniche psicofisiche ad esso riconducibili secondo la valutazione del Consiglio Direttivo;

attività editoriale:

provvedere alla realizzazione, pubblicazione e distribuzione di organi di stampa, di materiale didattico, informativo e divulgativo, audiovisivo, fonografico di atti di convegni e corsi, nonché alla pubblicazione di tesi di laurea, studi e ricerche compiute.

Art. 5 – CATEGORIE DI SOCI

La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti gli insegnanti, gli studiosi e le persone interessate allo yoga e alla realizzazione delle finalità istituzionali che ne condividano lo spirito e gli ideali, siano in possesso del diploma di scuola media superiore e la cui domanda di ammissione sia accettata secondo quanto stabilito al successivo art. 6 in base ai requisiti previsti per ciascuna categoria.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

SOCI ORDINARI

le persone fisiche che esercitano o intendano esercitare la professione di insegnante di yoga, la cui formazione, sia didattica che professionale, relativa all'insegnamento dello yoga risponda ai requisiti minimi stabiliti dal

Regolamento;

SOCI AGGREGATI

fanno parte di questa categoria:

- gli aspiranti insegnanti all'ultimo anno di frequenza di un corso professionale che risponda ai requisiti minimi stabiliti dal Regolamento;
- gli ex soci ordinari che abbiano cessato l'attività di insegnamento;
- le persone fisiche che abbiano completato un percorso formativo come insegnante di yoga e non esercitano la professione;
- gli studiosi, i ricercatori e i docenti universitari legati al mondo dello yoga.

All'atto della domanda di iscrizione, i soci aggregati dovranno comunque presentare una documentazione che attesti i loro titoli, la loro preparazione e le loro attività professionali.

Ai fini di una corretta comunicazione verso chiunque sia indirizzata, il socio dovrà evidenziare in ogni documento, rapporto scritto o informatico l'esatta categoria di socio a cui appartiene.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura delle quote associative annuali per ciascuna categoria.

Art. 6 - AMMISSIONI

Per l'ammissione si richiede la presentazione di una domanda scritta.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e formalizzata dal versamento della quota associativa in base alla categoria di appartenenza.

Il socio aggregato può richiedere di accedere alla categoria di socio ordinario documentando di essere in possesso dei requisiti stabiliti per tale categoria.

La qualità di socio si perde:

- per recesso, con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- per espulsione;
- per esclusione, in caso di inadempienza nel pagamento della quota sociale entro l'anno successivo;
- per morte.

Art. 7 – SANZIONI DISCIPLINARI

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, l'osservanza dei principi deontologici e il Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che possa essere ritenuto lesivo dell'immagine o che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo interverrà applicando in sequenza le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dall'Associazione.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci maggiorenni regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. Tali soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e diritto di voto in tutte le delibere dell'Assemblea.

Ciascun socio ha il dovere di versare le quote associative annuali e le eventuali quote straordinarie, e di favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo determinerà di volta in volta la misura delle eventuali quote aggiuntive per la partecipazione alle attività sociali e gli eventuali contributi straordinari da destinare al conseguimento degli scopi sociali.

È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

È fatto divieto di trasmissione della quota o contributo associativo e di rivalutabilità della quota stessa.

Art. 9 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione delle stesse, secondo le finalità statutarie dell'Associazione.

I proventi da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie.

Art. 10 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 11 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno, deve approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo redatti dal Tesoriere e verificati dal Consiglio Direttivo. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 12 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, ognuno dei quali ha diritto a un voto. È garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, un massimo di altri cinque soci.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia necessaria su richiesta del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge il Collegio dei Probiviri.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo, dello Statuto e la sfiducia del Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto sopra in relazione ai quorum costitutivi, occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La convocazione deve pervenire ai soci per iscritto, anche tramite fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno da discutere.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Delle delibere assembleari deve essere data comunicazione ai soci mediante la pubblicazione nell'area riservata del sito web dell'Associazione.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, mediante mezzi di telecomunicazione, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno tre componenti, su richiesta motivata.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- approvare i Regolamenti dell'Associazione;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci e sulla decadenza dei soci in conformità con l'art. 6 del presente Statuto;
- deliberare il passaggio dei soci da una categoria all'altra;
- nominare le Commissioni che ritiene necessarie al funzionamento dell'Associazione;
- curare la gestione amministrativa, assumere personale dipendente, conferire mandati di consulenza e quanto necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- verificare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, redatti dal Tesoriere, che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire la misura delle quote associative annuali distinte per categoria di soci e le eventuali quote aggiuntive per la partecipazione alle attività sociali;
- vigilare sulla osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti, del codice di condotta e della disciplina sociale.

Art. 15 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea fra i soci. Il numero dei componenti,

sempre in misura dispari, è deciso dall'Assemblea al momento dell'elezione. Una volta eletto, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei membri e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario incaricato della redazione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Qualora, durante il mandato, uno dei consiglieri in carica decadesse per dimissioni o altro, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirlo per cooptazione con un nuovo membro.

Art. 16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto, è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo validamente costituito e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e conferire delega nella gestione, concede ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17. – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, in caso di assenza o impedimento, nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di cessazione, per qualunque motivo, del Presidente dalla sua carica, il Vicepresidente, entro 60 giorni, ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente.

Il Presidente subentrato resta in carica fino a compimento del mandato del Presidente cessato.

Art. 18 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta dei libri sociali contabili e di quelli fiscali se previsti. Sulla base delle singole voci di spesa e di entrata redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla verifica del Consiglio Direttivo.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione.

Art. 19 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria, anche tra i non soci.

I cinque membri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio giudicherà insindacabilmente e senza formalità di procedure entro trenta giorni dal ricevimento del mandato. I suoi compiti sono di decidere su tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione.

La carica di proboviro non è cumulabile con nessun'altra carica elettiva interna all'associazione e comporta l'impossibilità di esercitare in qualunque sede il voto per delega di altri soci.

Art.20–INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte del Consiglio Direttivo, né ricoprire altri incarichi

istituzionali, gli iscritti in altra Associazione professionale, Ente, Federazione o altro tipo di organizzazione a carattere nazionale di insegnanti di yoga con sede _____ in _____ Italia.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che siano stati esclusi o espulsi da altre associazioni professionali per motivi di ordine deontologico.

Art. 21 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, il patrimonio sociale deve essere, in tal caso, devoluto ad associazione o ente con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n° 662.

Art. 22 – GRATUITA' DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono gratuite, spetta solo il rimborso delle spese sostenute regolarmente documentate e approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del C.C.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi in modalità telematica in data 28 giugno 2020, entra in vigore immediatamente.